

Ordinanza



DIREZIONE GENERALE
DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL'ENERGIA

REGIONE BASILICATA

Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche
23BG

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 202200004

DEL 30/3/2022

OGGETTO

Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 191 del D.Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.) per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani - Disposizioni tecnico gestionali per il sistema dei rifiuti urbani.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

- VISTI** gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;
- VISTO** l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata;
- VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 in base al quale si dispone che "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- VISTO** l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" con il quale si è disposto che: (omissis) "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di

bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all'articolo 117 (Interventi d'urgenza), si prevede che: "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
- VISTA** la legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3 recante "Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale", ed in particolare l'articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all'emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;
- VISTA** la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;
- VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- VISTA** la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", con il quale sono state prorogate le disposizioni di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021, recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"» VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali";
- VISTO** il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2022;

VISTO il Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”, recante in particolare nuove disposizioni sulla misura della quarantena precauzionale;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

VISTO, in particolare, l'articolo 191 del D.Lgs n. 152/2006, che dispone che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

CONSIDERATO quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare: “Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, D.lgs 152/2006 – Chiarimenti interpretativi” del 22 aprile 2016, n. 5982, la quale precisa che non possono essere adottate ordinanze per raggiungere finalità differenti da quelle normativamente ammesse;

VISTO altresì quanto disposto dalla stessa circolare sui tempi di durata delle ordinanze contingibili e urgenti, che possono essere reiterate per un periodo che, complessivamente (compresa la prima ordinanza), non può superare i ventiquattro mesi;

RICHIAMATI:

- il rapporto ISS n. 3/2020, versione del 31.05.2020, avente a oggetto “Indicazioni a interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus Sars-Cov-2”;
- il documento “Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – Emergenza Covid19”, approvato dal Consiglio Snpa in data 23 marzo 2020;

VISTE:

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 8 del 21.03.2020, recante “*Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti urbani*”;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 13 del 31.03.2020, recante “*Articolo 191 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni. Disposizioni per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani*”;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 47 del 05.12.2020, recante “*Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell'articolo 32, comma 3,*

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19”;

- VISTO** il “*Waste management in the context of the coronavirus*”, pubblicato il 14 aprile 2020, con il quale la Commissione Europea ha fornito indicazioni agli Stati membri sulle modalità di gestione dei rifiuti a seguito dell'emergenza coronavirus;
- CONSIDERATO** che nel “*Waste management in the context of the coronavirus*” si evidenzia che “*secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), non vi sono attualmente elementi per ritenere che le procedure standard di gestione dei rifiuti non siano sicure o siano insufficienti sotto il profilo del rischio di infezione da Covid-19 o che i rifiuti domestici siano implicati nella trasmissione della SARSCoV-2 o di altri virus respiratori. Per quanto riguarda la protezione dall'esposizione al coronavirus sui luoghi di lavoro, l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha pubblicato orientamenti in materia*” (sezione 3 Waste management in the context of the coronavirus);
- RILEVATA** l'importanza di una corretta gestione dei rifiuti per la salute umana e per l'ambiente e tenuto conto delle valutazioni del rischio effettuate da organismi scientifici e delle pertinenti misure di gestione dei rischi, la continuità generale di adeguati servizi urbani di gestione dei rifiuti, compresa la raccolta differenziata e il riciclaggio, deve essere salvaguardata nel rispetto del diritto dell'UE;
- RITENUTO** necessario ed indispensabile, pertanto, per evitare interruzioni nella raccolta differenziata dei rifiuti e per garantire che l'infrastruttura per la raccolta e il trattamento dei rifiuti residui non sia sovraccaricata - il che potrebbe creare ulteriori rischi per la salute -, che sia rispettata la condivisione degli sforzi di raccolta dei rifiuti, che i contribuenti non sostengano una quota sproporzionata dei costi della gestione dei rifiuti e che i cittadini possano mantenere le proprie abitudini rispettose dell'ambiente;
- RIBADITO** che la raccolta differenziata è fondamentale al fine di raggiungere gli obiettivi di economia circolare posti a livello europeo, nonché tutelare i posti di lavoro e le imprese che dipendono dall'approvvigionamento di materie prime secondarie;
- VISTO** l'articolo 13 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e tenuto conto che, nel contesto dell'emergenza causata dal coronavirus le pratiche di raccolta dei rifiuti possono essere adattate al fine di proteggere la salute pubblica;
- CONSIDERATO** che tali adattamenti per essere conformi alla normativa dell'UE in materia di rifiuti, debbono essere necessari e proporzionati per proteggere la salute umana, in particolare limitati alle zone e ai periodi strettamente necessari per rispondere al rischio individuato sulla base dei più recenti pareri scientifici, mantenendo comunque l'obiettivo generale della raccolta differenziata e del riciclaggio nel rispetto della gerarchia dei rifiuti;
- RITENUTO,** pertanto necessario di dover tener conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e nel contempo di garantire il mantenimento della raccolta differenziata, ove in essere, con opportuni accorgimenti in modo da assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- CONSIDERATO** che l'Istituto Superiore di Sanità (da ora ISS) ha pubblicato il 03.03.2022 la “*Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2*” (**allegato 1**) che aggiorna e sostituisce le precedenti “*Indicazioni ad interim per la*

gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2" Rapporto ISS COVID19 n. 3/2020 Rev. 2 del 31 maggio 2020;

RITENUTO

necessario, pertanto, aggiornare e sostituire le precedenti disposizioni regionali sulla gestione dei rifiuti urbani in coerenza con le recenti indicazioni fornite dall'ISS tese ad assicurare comunque l'ordinato svolgimento del servizio pubblico di gestione degli stessi anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte IV del D.Lgs n. 152/2006 nonché alle disposizioni del D.Lgs n. 36/2003 e dei relativi decreti attuativi, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente secondo quanto previsto dall'articolo 191 del D.Lgs n. 152/2006, tenuto conto delle mutate esigenze ed della evoluzione della situazione epidemiologica;

CONSIDERATO

che, per l'attuazione della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006, si prevedono specifiche deroghe alle sottoelencate disposizioni e ai sottoelencati atti:

- alla pianificazione d'ambito vigente nella parte in cui definisce le destinazioni dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;
- agli atti autorizzativi attualmente vigenti qualora riportino diverse determinazioni rispetto a quelle indicate nel presente atto, nel rispetto comunque delle norme di tutela ambientale e paesaggistica;
- al principio di autosufficienza di cui all'articolo 182 bis del decreto legislativo n. 152/2006;

RITENUTO

di individuare le disposizioni che sono derogate temporaneamente con il presente provvedimento:

- D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. - Parte Seconda e Quarta;
- D.Lgs. 13.01.2003, n. 36 "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i. ed in particolare l'art. 7;
- D.Lgs. 26.06.2015, n. 105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose", Seveso III", nel caso sia applicabile;
- D.M. 27.09.2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005" e s.m.i.;
- D.M. MATTM del 05.02.1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i.;
- DPR 13.03.013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- Autorizzazioni regionali vigenti in possesso dei titolari/gestori di impianti di stoccaggio, trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati, nonché di impianti di trattamento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, interessati dal presente provvedimento, ai sensi delle normative vigenti in materia di: PAUR, AIA, AU - art. 208, AUA, RIP - artt. 214/216); qualora riportino diverse determinazioni rispetto a quelle previste nel presente provvedimento;

RILEVATO, ai sensi dell'art. 178 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), che la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

RICHIAMATO l'articolo 5, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, ove si dispone che "Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6";

CONSIDERATO che la gestione dei rifiuti costituisce servizio pubblico essenziale, ai sensi degli articoli 177 e seguenti del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, direttamente attinente alla tutela del diritto alla salute e alla tutela dell'ambiente;

Tutto ciò premesso e considerato e per le motivazioni espresse in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte,

ORDINA

Art. 1

(Disposizioni tecnico-gestionali per il sistema dei rifiuti urbani)

1. A decorrere dal 1 aprile 2022 è disposto che i rifiuti urbani provenienti da abitazioni nelle quali siano presenti soggetti positivi a COVID-19 siano conferiti secondo le indicazioni di ISS del 03.03.2022 stabilite nella "Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2" (**allegato 1**);

2. i rifiuti urbani di cui al comma precedente devono essere raccolti e gestiti secondo le modalità previste dal gestore dell'area di riferimento e nel rispetto delle indicazioni contenute nella "Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARSCoV-2." dell'ISS del 03.03.2022;

3. i rifiuti oggetto del presente atto devono essere conferiti, secondo la programmazione prevista dal gestore di riferimento nel rispetto delle indicazioni contenute nella "Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2" dell'ISS del 03.03.2022;

4. i gestori provvederanno ad aggiornare il proprio protocollo anticontagio aziendale per il contenimento della diffusione del Covid e adeguare i Documenti di Valutazione del Rischio di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 81/2008, nonché ad adottare ogni altra misura necessaria ad assicurare la massima tutela della salute e sicurezza dei lavoratori tenuto conto anche della "Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2" dell'ISS del 03.03.2022;

Art. 2
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni della “Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2” dell’ISS del 03.03.2022;
2. i precedenti provvedimenti regionali in materia ove in contrasto con la “Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2” dell’ISS del 03.03.2022” si intendono automaticamente annullati;
3. la durata della presente ordinanza è pari a 3 (tre) mesi dalla data di approvazione;
4. la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa - in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006 - al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Transizione ecologica, al Ministro della Salute, al Ministro dello Sviluppo Economico, ai Prefetti, ai Presidenti delle Province, all’ARPAB, ai Sindaci ed alle Aziende Sanitarie;
5. avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi;
6. l’inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali vigenti;
7. la presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta Regionale.

Potenza,

30/3/2022

Vito Bardi

LA PRESENTE ORDINANZA È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È STATO FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA ORDINANZA SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.